

strative in considerazione di quanto successo con il Comune di Bari circa la revoca del provvedimento di non ammissibilità con « un emendamento alle variazioni di bilancio approvato dal consiglio regionale ».

(4-33157)

* * *

PUBBLICA ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:

FRAGALÀ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 ha istituito la graduatoria permanente, attesa da anni, che doveva accogliere insegnanti di cattedra e precari — in particolar modo quelli che hanno conseguito l'abilitazione con l'ordinanza ministeriale n. 153 in seguito ai corsi abilitanti — deputata a risolvere l'annosa questione, appunto, del precariato nelle scuole, dovendo essere le graduatorie previste dal decreto « utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili »;

il decreto ministeriale prevede che la graduatoria sia formata da quattro fasce, collocando nella prima fascia coloro che si trovavano nel doppio canale, cioè i docenti con l'abilitazione conseguita tempo addietro e con 360 giorni di insegnamento statale, e nella seconda fascia coloro che hanno superato il concorso a cattedra nel 1990 e possiedono 360 giorni di servizio nella scuola statale, conseguiti negli ultimi tre anni;

nella seconda fascia, tuttavia, dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, rientrano anche dei docenti di ruolo ai quali è riconosciuto il diritto di cambiare ordine di scuola (dalla scuola elementare alla superiore), passaggio reso possibile dalla creazione, ad opera dell'allora Ministro dell'istruzione pubblica Berlinguer, dell'ambito disciplinare che unifica due

classi di concorso (la A043 e la A050) tradizionalmente separate, rendendo così possibile a chi ha conseguito l'abilitazione nella scuola media per italiano e storia fino al 1990, di insegnare queste materie nella scuola superiore;

tutto ciò penalizza gravemente da un lato i docenti precari, i quali si vedono sottrarre i posti a disposizione nelle scuole superiori e nelle quali essi hanno già prestatato servizio e, dall'altro, la qualità dell'insegnamento nel momento in cui è reso possibile a quei docenti che seppur di ruolo non hanno mai insegnato nelle superiori il passaggio a tali istituti;

i docenti di ruolo, inoltre, già usufruivano di un canale per il passaggio ad altro tipo di istituto costituito dai trasferimenti annualmente assegnati ed appare quindi in contrasto con la volontà di sanare la condizione dei precari assegnare agli insegnanti di ruolo un ulteriore canale per usufruire del passaggio alle scuole superiori —:

quali opportuni provvedimenti il ministro intenda assumere per correggere la disparità di trattamento evidenziata, impegnandosi attivamente affinché sia veramente trovata una soluzione adeguata alla problematica del precariato nelle scuole, rappresentato da docenti che, come gli altri, si sono sempre impegnati attivamente per migliorare la qualità dell'istruzione nel nostro Paese, pur tardando lo Stato a riconoscere questo loro impegno.

(5-08650)

Interrogazione a risposta scritta:

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, stabiliva che i posti di provveditore agli studi dovevano essere ricoperti da dirigenti superiori;

l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957

n. 3 obbligava l'amministrazione a dare periodica notizia, mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale, dei posti vacanti, che essa non aveva ritenuto di ricoprire, al fine di consentire agli aventi diritto, che vi avessero aspirato, di esservi destinati mediante procedura paraconcorsuale;

della vacanza del posto di provveditore agli studi di Palermo, verificatasi nel mese di settembre 1988, non venne mai data notizia sul Bollettino ufficiale;

tale omissione fu determinata dall'intento di impedire agli aventi diritto di esservi assegnati, in modo da assicurare al primo dirigente di svolgere con tranquilla continuità, le funzioni di provveditore agli studi, che gli erano state affidate in supplenza, come sostenuto dal senatore Carmine Mancuso, nell'interrogazione presentata al Senato il 13 settembre 1993;

l'illegittimo proposito di mantenere al vertice del provveditorato agli studi di Palermo un funzionario privo del prescritto titolo risulta del tutto evidente dalla ostinata volontà di disattendere le decisioni del Tar Lazio n. 2086/93, del TAR Sicilia n. 314/95, adottate in accoglimento dei ricorsi proposti dal professor Giuseppe Antinoro contro i provvedimenti, con i quali egli veniva destinato al vertice dell'ufficio scolastico di Caltanissetta, invece che in quello di Palermo, che caparbiamente veniva mantenuto vacante ed affidato ad un supplente;

la destinazione a Caltanissetta del professor Antinoro veniva dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 10/96, anch'essa disattesa, dichiarata illegittima e addirittura contraria all'articolo 97 della Costituzione in quanto in palese violazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che dalla pervicace disattesa delle precedenti decisioni giurisdizionali;

i ministri alla pubblica istruzione che si sono occupati della vicenda hanno orientato le loro decisioni, anche il relazione all'oggettiva attività dell'allora direttore ge-

nerale del personale del ministero della pubblica istruzione, come risulta dal decreto ministeriale 4 ottobre 1996 firmato dal Ministro Berlinguer, che dal parere espresso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con nota n. 695-1996 reg. 435-96 del 10 Aprile 1996 con i quali è stato riconosciuto, sia pure dopo il suo collocamento in pensione, che il professor Antinoro non doveva essere assegnato a Caltanissetta, ma alla richiesta sede di Palermo, e che allo stesso per il servizio prestato illegittimamente a Caltanissetta nel quadriennio 1992-96, doveva essergli corrisposto il trattamento di missione, in precedenza negatogli dallo stesso direttore generale;

i fatti sopra riferiti, oltre a determinare sfiducia nelle istituzioni, sono stati causa di danni patrimoniali all'erario ed anche patrimoniali e morali al professor Antinoro —:

quali provvedimenti il Governo abbia adottato nei confronti dei responsabili, e se i fatti sopramenzionati siano stati portati a conoscenza della competente autorità per i fatti suscettibili di valutazione penale, disciplinare e contabile. (4-33158)

* * *

SANITÀ

Interpellanze urgenti
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

è noto all'interrogante che nei giorni scorsi sarebbe stato segnalato nel porto di Ravenna un traffico intenso di farine animali, alcune delle quali contaminate da salmonella e botulino; le farine animali sarebbero esportate, ma anche importate, tramite il porto di Ravenna;

la trasmissione televisiva *Report* avrebbe documentato la presenza di una